



# Evoluzione storica e aspetti giuridici problematici del diritto di cittadinanza in Francia \*

di Giulia Aravantinou Leonidi \*\*

## 1. Attualità del dibattito francese in materia di cittadinanza

I tentativi di riforma del diritto di cittadinanza coinvolgono numerose questioni che riguardano innanzitutto l'individuazione dei criteri formali per l'acquisizione del diritto e si inseriscono nel quadro più ampio degli interventi adottati dagli Stati per rispondere alle sfide della contemporaneità (minaccia terroristica, immigrazione, sicurezza).

In passato, alcuni ordinamenti europei hanno adottato delle politiche espansive che hanno esteso la possibilità di acquisire lo status di cittadi-

\* Questo scritto rientra nell'attività di ricerca del progetto sul tema «Dinamiche pubbliche della paura e cittadinanza inclusiva» finanziato dall'Università degli Studi Roma Tre nell'ambito dell'Azione 4: azione sperimentale di finanziamento a progetti di ricerca innovativi e di natura interdisciplinare.

\*\* Dottoressa di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, Università di Roma Sapienza. Contributo sottoposto a referaggio anonimo (*double blind peer review*).



no, integrando e ampliando i criteri formali per il riconoscimento del diritto di cittadinanza e riconoscendo, in alcuni casi, anche il diritto di voto alle elezioni locali ai non-cittadini. Altri Stati, al contrario, hanno optato per una limitazione nella concessione del diritto di cittadinanza, anche sulla spinta dell'emersione di movimenti nazionalisti e anti-immigrati, favorita dalla costante minaccia del terrorismo internazionale di matrice islamica e dalla crisi economica globale.

La presenza nel territorio dello Stato di stranieri la cui prospettiva di permanenza è di lungo periodo e sono portatori di un interesse all'effettiva partecipazione alla vita pubblica ha contribuito a riportare il dibattito sulla cittadinanza in primo piano nelle agende politiche degli Stati europei. Oggi, il tema dell'acquisizione della cittadinanza rappresenta uno dei nodi principali da dirimere anche in ragione delle sfide poste ai tradizionali ordinamenti di democrazia pluralista dalla molteplicità delle crisi che hanno innescato negli ultimi anni profondi cambiamenti sia sul piano economico che su quello sociale-culturale e, infine, su quello istituzionale (cfr. Lanchester 2014). Come dimostra in ampia misura l'evoluzione e l'impatto della legislazione francese in materia a partire dal XIX secolo fino all'epoca più recente, le decisioni politiche e l'evoluzione normativa in tema di cittadinanza sono destinate ad influenzare in maniera significativa la struttura demografica e sociale di uno Stato.

Le cicliche crisi economiche globali, la minaccia del terrorismo internazionale, l'imporsi del tema della sicurezza<sup>1</sup> e il fenomeno dei massicci

<sup>1</sup> Con riferimento alle norme adottate in tema di sicurezza e immigrazione e alla questione del riconoscimento del diritto di cittadinanza in Italia v. Bonfiglio (2015)



flussi migratori<sup>2</sup> inducono a ripensare le categorie della cittadinanza, nel tentativo di individuare soluzioni dirette al superamento degli egoismi

<sup>2</sup> In Europa le politiche migratorie rimangono caratterizzate dall'asimmetria. Esse sono largamente influenzate dall'esperienza che i singoli Stati hanno su questa materia. La dimensione del nuovo flusso migratorio, a partire dal 2011, ha provocato reazioni contro il processo di unificazione europea inducendo un effetto politico molto forte. La Francia ha deciso di ripristinare controlli alla frontiera con l'Italia, mentre la Danimarca ha infranto gli accordi di Schengen e stabilito, unilateralmente, di ripristinare i controlli alle frontiere con la Svezia e la Germania. Per quanto riguarda la Grecia, invece, questa condivide con l'Italia l'essersi distinta per essere un paese di emigranti e di immigrati. Questo spiega le ragioni della scarsa esperienza di gestione dell'immigrazione. Al termine della Guerra Fredda la Grecia si è trovata impreparata a dover affrontare i cambiamenti geopolitici e a rispondere alle nuove sfide. Prima dei primi anni '90, il tema dell'immigrazione non rientrava nell'agenda politica, né tantomeno costituiva una priorità dei governi. Negli anni '80 divenne chiaro che la normativa esistente, introdotta per regolamentare l'arrivo dei rifugiati provenienti dall'Asia minore, non era sufficiente a regolare il fenomeno delle migrazioni e in particolare l'afflusso di stranieri verso la Grecia. Come sottolineano Triandafyllidou, Maroufouf e Nikolova (2009), «Le crescenti pressioni migratorie della fine degli anni '80 hanno portato alla presentazione della legge n° 1975/1991, approvata dal Parlamento greco nell'ottobre del 1991, formalmente applicata nel giugno 1992 e rimasta in vigore fino al 2001». I decreti presidenziali n° 358/1997 e n° 359/1997 hanno inaugurato il primo programma di regolarizzazione degli immigrati, che è stato avviato nella primavera del 1998. Questo programma ha posto le prime basi in Grecia per un quadro istituzionale formulato specificamente per affrontare l'immigrazione. Il secondo programma di regolarizzazione inizia con la legge 2910/2001 intitolata «Ingresso e soggiorno di stranieri nel territorio greco. Acquisizione della cittadinanza greca per naturalizzazione e altre disposizioni». La riforma radicale della legge sugli stranieri è iniziata nel 2001 ed era stata modificata cinque volte fino al 2003 – questo è stato l'inizio dell'istituzionalizzazione della politica di immigrazione greca. L'avvio del terzo programma di regolarizzazione è segnato dall'approvazione della legge n° 3386/2005 «Sull'ingresso, la residenza e l'integrazione sociale di cittadini di paesi terzi sul territorio greco», che rappresenta un nuovo sforzo per facilitare la riacquisizione dello status giuridico da parte di persone che detengono permessi di soggiorno e non era stato



nazionali, e che siano in grado di offrire un'adeguata salvaguardia al principio democratico e alla tutela dei diritti fondamentali.

Le legislazioni nazionali sono il risultato delle vicende storiche, legate alla configurazione dei rapporti tra società e autorità statale nonché alle modifiche territoriali che sino ad anni recenti hanno mutato l'assetto geopolitico del vecchio continente. Nel diritto comparato sembrano essere prevalenti criteri "misti" di acquisizione della cittadinanza (così Grosso 2013)<sup>3</sup>.

Gli ordinamenti europei condividono regole di acquisizione della cittadinanza dominate dal criterio dello *ius sanguinis* a cui è stato affiancato, a seguito di una stagione di riforme che ha trovato il suo culmine in anni recenti, il criterio dello *ius soli*. Quest'ultimo è stato temperato dalla previsione, in taluni casi, di condizioni ed eccezioni e dell'introduzione

in grado di rinnovarli perché non potevano dimostrare di essere stati occupati. Questa legge è stata modificata dalla legge n° 3536/2007, «Determinazione delle questioni relative alla politica migratoria e altre questioni che rientrano nelle competenze del Ministero dell'interno, della pubblica amministrazione e del decentramento». Nel 2014 è stato approvato il nuovo codice dell'immigrazione (legge n° 4251/2014) con il titolo «Codice di immigrazione e integrazione sociale e altre disposizioni pertinenti», che disciplina le questioni relative all'ingresso, alla permanenza e all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi. Questa legge ha incorporato le precedenti leggi greche e la legislazione dell'UE. Con l'intenzione di semplificare l'attuale regime giuridico relativo all'immigrazione, questa legge in particolare è significativa in quanto prevede il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. In Grecia, dunque, l'acquisizione della cittadinanza *iure soli* è subordinato ad un volontario atto di dichiarazione da parte di entrambi i genitori che devono dimostrare di essere residenti sul territorio dello Stato da alcuni anni.

<sup>3</sup> Il database EUDO Citizenship (ora GLOBALCIT) realizzato dallo European University Institute di Fiesole propone una classificazione delle diverse modalità di accesso alla cittadinanza presenti nell'UE, registrandone ben ventisette.



di procedure complesse per l'acquisizione della cittadinanza dopo la nascita. Prima di esaminare la disciplina della cittadinanza in Francia, occorre operare una necessaria distinzione preliminare tra lo *ius soli*, come criterio di attribuzione della cittadinanza alla nascita<sup>4</sup>, e lo *ius soli*, come criterio che consente l'acquisizione della cittadinanza successivamente alla nascita. L'acquisizione della cittadinanza in molte nazioni europee è collegata, infatti, alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente di essersi integrato nel Paese in cui risiede<sup>5</sup>.

L'analisi dell'evoluzione della legislazione francese in materia di cittadinanza mostra come i confini entro i quali circoscrivere l'acquisizione della cittadinanza non siano di carattere meramente formale, ma debbano piuttosto ricondursi agli obiettivi politici che in determinati contesti storici hanno condizionato le scelte normative. In questo senso, la prospettiva storica assume un rilievo fondamentale per valutare l'affermazione dei diversi orientamenti legislativi e giurisprudenziali e per prospettare possibili soluzioni a un tema che oggi, forse ancor più che nel passato, ha assunto un ruolo di centralità nel dibattito relativo alla tenuta degli ordinamenti democratici.

<sup>4</sup> Lo *ius soli* è presente nella sua declinazione "pura" nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America e nella maggior parte degli Stati del Sudamerica. In Europa lo *ius soli* puro non è presente da quando l'Irlanda lo ha abolito nel 2004.

<sup>5</sup> In argomento, è opportuno richiamare l'importante studio condotto dall'Institute for European Integration Research, Austrian Academy of Sciences, di Vienna (Bauböck et al. 2006).



## 2. L'evoluzione della legislazione francese in materia di cittadinanza

Per quanto concerne nello specifico il caso francese, la storia del diritto di cittadinanza è strettamente legata alle realtà politiche, economiche e sociali di un'epoca. Il *fil rouge* che soggiace all'evoluzione del diritto di cittadinanza in Francia è quello di una comunità nazionale che condivide principi e valori. Il dibattito relativamente al peso che dovrebbero avere rispettivamente lo *ius soli* e lo *ius sanguinis* nel determinare il diritto di cittadinanza, si riaccende in Francia con una certa regolarità. Le proposte di riforma volte a eliminare o limitare, in base a condizioni diverse (regolarità della permanenza dei genitori, assenza della fedina penale del minore), l'automaticità dell'acquisizione della cittadinanza da parte dei bambini nati in territorio francese da genitori stranieri, fa spesso leva sull'argomento che lo *ius soli* non avrebbe avuto nella storia del diritto di cittadinanza la medesima importanza attribuita allo *ius sanguinis*. Il criterio dello *ius soli* ha assunto progressivamente rilievo nel dibattito nazionale ed internazionale, in ragione dell'intensificazione del fenomeno migratorio sia da Paesi extra-europei che tra gli Stati membri dell'UE.

La Francia condivide con altri Stati, quali Gran Bretagna e Olanda, la sperimentazione dello *ius soli*. Queste nazioni, avendo fondato nell'età moderna imperi coloniali multietnici e multiculturali, si contraddistinguono per la presenza di clausole favorevoli anche alla naturalizzazione<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> L'evoluzione della legislazione di questi ordinamenti rivela punti comuni sia in senso liberale che restrittivo. Ad esempio, una lettura in senso restrittivo del diritto



Diversamente da quanto comunemente ritenuto, lo *ius soli* non rappresenta il criterio dominante per la *acquisition de la citoyenneté* in Francia. La legislazione in materia di cittadinanza ha, infatti, conosciuto uno sviluppo accidentato, caratterizzato da avanzamenti e battute d'arresto – soprattutto in relazione alla minore o maggiore automaticità della sua acquisizione per *ius soli* – che hanno seguito il corso dell'evoluzione politica e sociale del Paese.

L'evoluzione del diritto francese in materia di cittadinanza presenta, allo sguardo del comparatista, alcuni elementi comuni ad altri ordinamenti. In particolare, anche negli Stati Uniti d'America il percorso del diritto di cittadinanza ha conosciuto un'evoluzione segnata dalle vicende storiche e politiche che hanno marcato la vita del Paese e dagli obiettivi perseguiti dagli attori politicamente rilevanti. A tal proposito, si ricorda che il diritto di acquisizione della cittadinanza *iure soli* è stato sancito negli Stati Uniti dal XIV emendamento, approvato nel 1868 a pochi anni dal termine della sanguinosa guerra di secessione che aveva visto contrapporsi il Nord e il Sud del Paese. Prima dell'adozione del XIV emendamento, a norma del quale «All persons born or naturalized in

all'acquisizione della cittadinanza va applicata alla crescente importanza attribuita a requisiti quali la conoscenza della lingua e delle istituzioni del Paese di residenza. Sono ormai 11 i Paesi in cui sono stati introdotti test e prove linguistico-culturali che esaltano il carattere selettivo delle modalità di acquisizione della cittadinanza e che costituiscono il sintomo di una tendenza restrittiva rispetto alla sua acquisizione. È da ritenersi valida l'affermazione secondo la quale «the genesis of existing citizenship regimes cannot be explained entirely in terms of consciously intended and systematically realised conceptions of citizenship, and that the same provision may function differently in different circumstances» (Honohan 2007).



the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside», il principio dello *ius soli* era applicato sul territorio statunitense sulla base del *Calvin's Case* deciso dalla *Court of King's Bench* nel 1608, che aveva assunto autorità di precedente nella giurisprudenza delle colonie americane<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Recentemente, in argomento, v. Dicosola (2017): nel suo studio l'autrice sottolinea come le regole relative all'acquisizione della cittadinanza negli Stati Uniti siano saldamente legate ai concetti di Stato, nazione e sovranità.

Con riferimento all'ordinamento statunitense, il tema dell'acquisizione della cittadinanza e dei diritti derivanti dallo status di cittadino si lega anche ad uno dei momenti topici della democrazia americana, l'elezione del Presidente. Il tema del diritto di cittadinanza è riemerso negli Stati Uniti con vigore in occasione della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2008 che ha visto contrapporsi il candidato repubblicano John McCain e il democratico Barack Obama. Al senatore McCain veniva contestata la mancanza del requisito prescritto dalla *eligibility clause*, contenuta all'Art. II, sez. I, 5, in quanto nato nel 1936 nella zona del Canale di Panama. Poiché tradizionalmente il concetto di cittadinanza si lega negli Stati Uniti a quello del territorio dello Stato, nel caso specifico i dubbi sollevati riguardavano lo status di un individuo nato al di fuori dei confini geografici del Paese da genitori in possesso della cittadinanza americana e, quindi, cittadino per discendenza. Diverse teorie e, perlopiù, suggestioni hanno fatto da corollario anche alla contestazione della candidatura di Obama. I ricorsi sono stati tutti rigettati, in alcuni casi per la mancanza di giurisdizione della corte presso la quale erano stati promossi, in altri perché i ricorrenti non avevano i requisiti per agire in giudizio, in altri ancora perché ritenuti «not likely to succeed on the merits». La storia costituzionale americana, la giurisprudenza e la dottrina costituzionalistica, ormai in maniera pressoché unanime, indicano che l'interpretazione della disposizione costituzionale debba consentire di includere nella categoria di *natural born citizen* ogni individuo nato sul territorio degli Stati Uniti e soggetto alla giurisdizione della federazione indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. I profili giuridici della *natural born citizenship* sono stati ampiamente dibattuti negli Stati Uniti e risalgono al momento stesso della nascita dell'ordinamento e della nazione americana. La recente giurisprudenza federale e la dottrina che ha frequentato il tema sembrano oggi indicare che l'orientamento prevalente





In Francia il *Code Civil* napoleonico introdusse quale criterio base per l'acquisizione della cittadinanza lo *ius sanguinis*, favorendone l'adozione anche da parte delle legislazioni nazionali di altri Stati. Divenuta, in seguito, meta di massicce migrazioni, fu proprio la Francia a prevedere la possibilità di acquisizione della cittadinanza *iure soli*<sup>8</sup>. Ma un salto importante nell'evoluzione della normativa francese relativa all'acquisizione della cittadinanza si verificò soprattutto nel periodo a cavallo tra i due conflitti mondiali del XX secolo, a causa del decremento demografico e dell'emersione della necessità di aumentare il numero totale dei cittadini attraverso l'adozione di politiche che prevedevano soprattutto la natura-

sia quello che vuole la ricomprensione nella categoria del *natural born citizen* anche di coloro che sono nati all'estero da genitori in possesso della cittadinanza americana, o di coloro che sono nati all'estero da un genitore cittadino degli Stati Uniti che, prima della nascita, era in possesso dei requisiti di legge inerenti alla presenza fisica nel Paese. In argomento cfr. Seymore (2005), in cui l'autrice discute le ragioni per cui l'abolizione della *Natural Born Citizen Clause* è necessaria; Muller (2016), in cui l'autore passa in rassegna la letteratura e spiega come l'ipotesi di un emendamento costituzionale che modifichi l'Art. II, sez. I, 5 non rappresenti una novità nel dibattito costituzionalistico americano. Per la dottrina italiana si è occupato del tema Mezzanotte (2008).

<sup>8</sup> Risale al 1851 la legge che ha introdotto per la prima volta la previsione del c.d. doppio *ius soli*. Sulla base di tale criterio di acquisizione della cittadinanza l'individuo nato in Francia da padre straniero a sua volta nato in Francia acquisiva la cittadinanza francese al compimento della maggiore età, a meno che non la rifiutasse esplicitamente. Poiché lo sforzo compiuto dal legislatore con l'introduzione dell'acquisizione per doppio *ius soli* non dava gli esiti sperati, nel 1859 vi fu un ulteriore intervento sulla normativa. L'acquisizione della cittadinanza per doppio *ius soli* divenne automatica e non più soggetta alla discrezionalità della scelta del candidato. Allo stesso tempo venne introdotto il cd. *ius soli* semplice, relativo all'acquisizione della cittadinanza francese in maniera automatica al compimento della maggiore età per i nati in Francia da genitori stranieri.



lizzazione<sup>9</sup>. Mentre nei primi decenni del Novecento si assiste in Francia ad una recrudescenza delle ideologie xenofobe che vedono contrapporsi i sostenitori della *nationalité d'origine* a quelli della *nationalité de papiers*, inducendo il legislatore ad approvare norme più restrittive in materia di naturalizzazione, negli anni successivi al termine del secondo conflitto mondiale vengono introdotte norme più elastiche in materia che favoriscono l'acquisizione della cittadinanza da parte dei migranti delle ex-colonie e dei territori d'Oltremare.

Il processo di decolonizzazione ha influito anch'esso in maniera incisiva nell'evoluzione della normativa in materia di naturalizzazione, accelerandone l'applicazione.

In anni recenti i tentativi di riforma, come si è detto in premessa, hanno visto contrapporsi i sostenitori dell'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis* a quelli che affermano la validità dell'acquisizione *iure soli*. Le motivazioni a sostegno dello *ius sanguinis* traggono vigore dalla convinzione che le due modalità di acquisizione della cittadinanza non rivestano la medesima importanza nell'evoluzione della legislazione

<sup>9</sup> Al basso tasso di natalità si sommò dopo la Prima Guerra Mondiale un significativo calo demografico: essendo rimaste invariate le procedure per la naturalizzazione (10 anni di residenza) e risultando eccessivamente lunghe, il Parlamento adottò nel 1927 (10 agosto) una nuova legge che ridusse a tre il numero degli anni di residenza richiesti, il requisito del grado di 'socialità' si rese meno stringente si permise alle donne che sposavano un uomo straniero, di mantenere la cittadinanza francese e di poterla trasmettere ai figli. In funzione 'compensativa', fu introdotta la previsione secondo cui lo Stato si riservava la possibilità di ritirare la cittadinanza (*déchéance*) a coloro che se ne dimostravano indegni: i casi furono (e sono) rari e si limitavano a reati contro l'interesse nazionale. Gli effetti furono immediati dal momento che il numero di stranieri che acquisì la cittadinanza francese quadruplicò in tre anni rispetto ai cinque anni precedenti la legge del '27.



francese in materia. In realtà, come ricorda Raymond Boulbes (1956), «*jus soli et jus sanguinis sont [...] les deux sources de la nationalité d'origine*. Si le *jus soli* a bénéficié dans l'histoire, mis à part la réaction éphémère du code de 1804, d'une incontestable faveur due au caractère facile et immédiat de la preuve, il jouit aussi, en quelque sorte, d'un droit de préférence [...]. Toutefois, il ne faut pas aller trop loin et il est certain que la qualité de Français, une fois établie définitivement – qu'elle trouve son origine dans le *jus sanguinis* ou dans le *jus soli* –, est et demeure indivisible».

D'altra parte, è lo stesso Codice della Nazionalità, adottato con l'ordinanza n° 45-2441 del 19 ottobre 1945, a consacrare i due principi di acquisizione della cittadinanza francese ponendoli su un piano di uguaglianza.

Traendo ispirazione dalla legislazione liberale dell'anteguerra, il Codice chiarisce la distinzione tra l'acquisizione per discendenza (*ius sanguinis*), per dichiarazione (*ius soli*, matrimonio) e per naturalizzazione. Significative furono anche le successive modifiche, volte a facilitare l'assimilazione degli immigrati algerini e quelli provenienti dalle altre ex colonie d'oltremare<sup>10</sup>.

È del 1973 la legge che contempla l'acquisizione automatica della cittadinanza *iure soli* per i figli di genitori provenienti dalle ex colonie o dai

<sup>10</sup> La legge del 22 dicembre 1961 eliminava gli stringenti requisiti di residenza per gli immigrati delle ex colonie. A seguito degli Accordi di Évian (1962), poi, gli algerini che volevano ottenere/mantenere la cittadinanza francese, dovevano risiedere in Francia, avere più di diciotto anni e prestare giuramento alla Repubblica (requisito poi eliminato nel 1967).



territori d’Oltremare. Si tratta di un provvedimento dalla portata storica, poiché per la prima volta la legislazione in materia di cittadinanza viene ad essere modificata in senso effettivamente moderno ed egualitario, alla luce degli strumenti internazionali a protezione dei diritti dell’uomo e della parificazione tra i sessi, assicurando l’uguaglianza tra uomini e donne in materia di cittadinanza.

Gli ultimi trent’anni sono stati testimoni in Francia di un’ulteriore evoluzione del dibattito attorno al tema della cittadinanza. Tale dibattito è culminato in una serie di modifiche al Codice della nazionalità, attraverso le quali si è piegata la normativa alle esigenze dell’alternanza politica. Motori propulsori delle novelle normative sono state in primis il confronto politico e il conseguente affermarsi, di volta in volta, di visioni confliggenti sul tema dell’immigrazione.

Sono state ben cinque le riforme che hanno riguardato il tema della cittadinanza che si sono avute tra il 1993 e il 2011<sup>11</sup>.

Tra il 1993 e il 1998, sulla scia dei lavori della *Commissione Long*, la legislazione repubblicana ha condizionato l’accesso alla nazionalità francese dei giovani della seconda generazione a una manifestazione di volontà, oltre che alla nascita e alla residenza abituale in Francia durante i cinque anni precedenti il raggiungimento della maggiore età (articolo

<sup>11</sup> Si iscrive nell’ambito di questa stagione di riforme la decisione di istituire, nel 2007, il Ministero dell’Immigrazione e dell’Identità Nazionale incaricato sia di concedere la cittadinanza agli stranieri che di riformare le leggi sull’immigrazione, e che prima di essere soppresso nel 2010, ha concesso alle prefetture una parte del potere decisionale in materia di cittadinanza, occupandosi queste ultime di effettuare il controllo dei flussi per la prevenzione dell’immigrazione clandestina. L’istituzione del Ministero e il conferimento di specifici compiti evidenzia la connessione tra tema della cittadinanza e immigrazione.



21-7 del codice civile risultante dalla legge del 22 luglio 1993)<sup>12</sup>. Nel 1998, al termine dei lavori della Commissione Weil (Weil 1997), la legge Guigou ha trovato un punto di equilibrio tra lo *ius sanguinis* e lo *ius soli*, operando una sorta di compromesso in conformità con l'evoluzione storica della legislazione francese che ha reso queste due modalità di acquisizione della cittadinanza i principi cardine del diritto di cittadinanza in Francia<sup>13</sup>. Questa legge rafforzava anche lo *jus sanguinis* mediante la filiazione materna, tenendo in considerazione la nascita sul suolo francese.

Per la prima volta, la trasmissione della nazionalità per *jus sanguinis* poteva non essere esclusivamente imputata al padre, ma pure alla madre<sup>14</sup>.

Storicamente, dunque, l'acquisizione della cittadinanza francese si fonda su due principi: lo *ius sanguinis*, in virtù del quale la cittadinanza francese è attribuita ad un individuo che la trasmette ai suoi discendenti,

<sup>12</sup> È opportuno segnalare, tuttavia, che, quando il Consiglio costituzionale ha convalidato tali disposizioni con la sua decisione 93-321 DC del 20 luglio 1993, ha adottato un'interpretazione fallace della storia della legislazione sulla cittadinanza, considerando che né lo *jus soli* né tantomeno il doppio *jus soli* (essere nato sul territorio di un genitore nato in quel territorio) poteva potevano essere considerati come dei principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica con il pretesto che le leggi repubblicane che li avevano consacrati avrebbero avuto in realtà l'obiettivo di soddisfare i «requisiti della coscrizione». In proposito si vedano Long (1988), Lochak (1994) e Slama (2017).

<sup>13</sup> A proposito delle origini dello *ius soli* e dello *ius sanguinis* e dell'evoluzione storica del diritto di cittadinanza in Francia, si vedano Fregier (1865, 236), Smith (1873-1874, 371), Robinet de Clery (1876, 174), Geouffre de La Pradelle (1893), Vanel (1945) e Legier (2014).

<sup>14</sup> Nel 2014, il Consiglio costituzionale ha censurato le disposizioni dell'articolo 87 del codice di Nazionalità francese nella sua formulazione risultante dall'ordinanza del 19 ottobre 1945, poiché istitutiva tra donne e uomini una discriminazione di trattamento contraria ai requisiti dell'articolo 6 della Dichiarazione del 1789 e il terzo paragrafo del preambolo del 1946.



e lo *ius soli*, il principio per il quale la nascita sul suolo francese permette l'acquisizione della nazionalità francese sulla base dell'esistenza di alcune condizioni (cfr. Lagarde 1997, 374).

La coesistenza nell'ordinamento francese di diverse modalità per l'acquisizione della cittadinanza ha fatto avvertire nel corso degli anni l'esigenza di mantenere l'opportuno equilibrio tra i due meccanismi, introducendo la previsione di specifici requisiti, in ragione degli effetti sostanziali derivanti dallo *status* di cittadino appartenente ad una determinata comunità.

La cittadinanza è disciplinata dal Codice civile, Libro I intitolato «De la nationalité française», comprendente gli articoli da 17 al 33-2. La normativa è applicata su tutto il territorio europeo della Francia e nei dipartimenti, collettività e territori d'oltre-mare (Guadalupa, Martinica, Réunion, Guyana francese, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Martin, Wallis e Futuna, Polinesia francese, Nuova Caledonia, Terre australi e antartiche francesi)<sup>15</sup>. Gli articoli dal 17 al 20 del *Code civil*

<sup>15</sup> La revisione del 28 marzo 2003 della Costituzione francese e la legge del 21 febbraio 2007 hanno apportato alcune modifiche relativamente alla denominazione di tutti i territori appartenenti alla Repubblica francese situati al di fuori del continente europeo.

Il termine Territorio d'Oltremare (in francese *Territoire d'outre-mer*) o TOM è stato abolito e sostituito da: Dipartimento d'oltremare (DOM) e Collettività d'oltremare (COM). Il termine Collettività d'Oltremare (in francese *Collectivités d'outre-mer*) o COM è utilizzato per designare alcuni territori della Repubblica francese il cui statuto è retto dall'articolo 74 della Costituzione. La loro lista raggruppa i vecchi TOM e le altre collettività territoriali a statuto particolare. Il termine Collettività sui generis (in francese *Collectivité sui generis*) è utilizzato per designare il nuovo status amministrativo della Nuova Caledonia (prima era un TOM), diverso da quello delle COM. Il termine Territorio d'Oltremare (in francese *Territoire d'outre-mer*) o TOM si applicherebbe attualmente solo ai



stabiliscono le regole per l'attribuzione della cittadinanza alla nascita e, come visto, fanno riferimento al legame di filiazione con almeno un genitore francese (*ius sanguinis*) e alla nascita sul territorio francese (*ius soli*) e si presentano come definitivi (salvo rari casi di esplicita rinuncia e/o ripudio). L'art. 18 del Codice civile disciplina l'acquisizione per filiazione (*ius sanguinis*) stabilendo che è francese ogni bambino, legittimo o naturale, nato in Francia o all'estero da almeno un genitore di nazionalità francese. La cittadinanza da prendere in considerazione è quella posseduta dal genitore il giorno della nascita del bambino o il giorno della registrazione dell'adozione. In maniera analoga, è francese per filiazione anche il minore adottato in maniera piena da parte di un francese. Qualora si tratti di adozione semplice, il minore in questione ha comunque la facoltà, sino alla maggiore età, di richiedere la cittadinanza con una dichiarazione, purché risieda in Francia al momento della presentazione (obbligo sospeso nel caso in cui i genitori non vi risiedano). Non essendo in presenza di un criterio di *ius soli* "puro", la nascita in territorio francese non è un requisito di per sé sufficiente a far attribuire la cittadinanza francese, a meno che i genitori del bambino non siano apolidi, sconosciuti o non possano trasmettere la cittadinanza (art. 19-1).

Terre australi e antartiche francesi, ma dal febbraio 2007 le TAAF avrebbero assunto lo status di Collettività sui generis. Secondo la legge 224/07 Saint-Barthélemy e Saint-Martin da comuni di Guadalupa sono diventati Collettività d'oltremare.

Sempre secondo la legge 224/07 le Isole sparse nell'Oceano Indiano adesso costituiscono il 5° distretto delle Terre Australi e Antartiche Francesi. Per un approfondimento delle dinamiche del decentramento in Francia negli ultimi anni, cfr. Piciacchia (2012).



Il principio del c.d. “doppio *ius soli*”, presente nell’ordinamento francese, vuole che acquisisca automaticamente la cittadinanza alla nascita colui che nasce in Francia da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Francia o in territorio ex-coloniale prima dell’indipendenza, e risponde quindi alle domande di cittadinanza provenienti dalle terze generazioni di immigrati. Si rivolge, invece, alle seconde generazioni il c.d. “*ius soli semplice*”, in base al quale acquista automaticamente la cittadinanza francese alla maggiore età colui che è nato in Francia da genitori stranieri a condizione che, al compimento della maggiore età, risieda o abbia risieduto abitualmente in Francia per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni a partire dall’età di undici anni. È, inoltre, espressamente consentita l’anticipazione del momento d’acquisizione della cittadinanza per mezzo di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa dall’interessato stesso, se in un’età compresa tra i sedici e i diciassette anni, o dai genitori, previo consenso del figlio, se lo stesso ha un’età compresa tra i tredici e i sedici anni; in quest’ultimo caso, i cinque anni di residenza richiesti decorrono dall’età di otto anni<sup>16</sup>.

L’art. 21-15 disciplina, invece, le modalità di acquisizione per naturalizzazione ottenuta tramite decreto dell’autorità pubblica: la decisione è discrezionale dal momento che diventare francesi in virtù degli anni di residenza è considerata giuridicamente un’eccezione e pertanto non esiste nessuna disposizione normativa che renda certo e favorevole al richiedente l’*iter* procedurale.

<sup>16</sup> Per una panoramica della disciplina francese relativamente all’acquisizione della nazionalità si rinvia a Jault-Seseke et al. (2015).





La discrezionalità può risiedere nella valutazione della “opportunità” della presentazione della domanda, della professione del richiedente (rigettando ad esempio domande di coloro che vorrebbero accedere ad una professione a numero chiuso quale quella dei notai o dei medici) nonché dello stato di salute del soggetto in questione.

Per quanto riguarda la naturalizzazione, i requisiti sono espressi dall’art. 21-15 al 21-20, e i commi che presentavano un’interpretazione “ambigua” sono stati chiariti attraverso la circolare n. 2000-254 del 12 maggio 2000.

### **3. La *déchéance de nationalité*: profili giuridici e aspetti controversi**

La *déchéance de nationalité* è prevista dal Codice civile francese che ne disciplina i casi agli articoli da 23 a 23-9 e da 25 a 25-1cc. Nel corso del tempo alcuni esponenti politici hanno proposto un’estensione della casistica, tra questi Gueant, Le Pen e Sarkozy. Attualmente la *déchéance de nationalité* si verifica generalmente per atto volontario e deriva da una decisione della pubblica autorità. Il procedimento che porta alla perdita della nazionalità ha natura amministrativa e si conclude con l’adozione di un decreto di decadenza nei cui confronti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

La *déchéance de nationalité* riguarda esclusivamente i cittadini francesi di origine straniera che hanno conservato la propria nazionalità di origine. Chi possiede la cittadinanza francese di origine, infatti, non può esserne privato e la *déchéance* non deve mai rendere apolide l’interessato. Casi di rinuncia alla cittadinanza francese sono previsti, in presenza di talune condizioni, a favore dei figli nati all’estero da un solo genitore francese o



nati in Francia da un solo genitore nato in Francia. Un maggiorenne residente abitualmente all'estero, che abbia acquisito volontariamente una cittadinanza straniera, può, in presenza di talune condizioni, perdere la cittadinanza francese con dichiarazione sottoscritta davanti all'autorità competente. In caso di matrimonio con uno straniero, il coniuge francese può rinunciare alla cittadinanza francese con dichiarazione, a condizione che abbia acquisito la cittadinanza del coniuge e che la residenza abituale della coppia sia stata fissata all'estero (art. 23-5, comma 1 c.c.). In ogni caso i francesi minori di 35 anni non possono dichiarare la perdita della cittadinanza se non sono in regola con gli obblighi del servizio militare (art. 23-2 c.c.). Le persone che non sono nelle condizioni previste dalla legge per la perdita della nazionalità per dichiarazione possono essere autorizzate con decreto ove abbiano acquisito la cittadinanza di un paese straniero.

Il codice civile prevede anche la *déchéance de nationalité* in caso di condanna per reati di particolare gravità, come ad esempio terrorismo o attentato agli interessi fondamentali della nazione. Il provvedimento di *déchéance de nationalité* è adottato con decreto, previo parere del Consiglio di Stato, ma non deve dare luogo a casi di apolidia (art. 25 c.c.). È possibile, inoltre, la reintegrazione nella nazionalità francese per le persone che l'abbiano perduta a seguito di matrimonio con uno straniero o per acquisizione di cittadinanza straniera, qualora ne facciano espressa richiesta. La condizione per ottenere di nuovo la nazionalità è quella di aver conservato dei legami con la Francia, di ordine culturale, professionale, economico e familiare (art. 24-2 c.c.)<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Per quanto concerne, invece, la riacquisizione della cittadinanza, la disciplina francese consente a chiunque abbia posseduto la cittadinanza francese, ma l'abbia perduta,



Dopo gli attentati del 13 novembre 2015, in un clima di una gravità senza precedenti<sup>18</sup>, l'allora Presidente della Repubblica, François Hollande, ha annunciato dinanzi al Parlamento, riunito in Congresso, una revisione della Costituzione. La revisione avrebbe dovuto disporre la costituzionalizzazione dell'*état d'urgence*, retto dalla legge n° 55-385 del 1955, e una serie di altri provvedimenti, tra i quali la previsione della *déchéance de nationalité* per i soggetti condannati in via definitiva per crimini di terrorismo<sup>19</sup>.

di riacquisirla secondo la disciplina della naturalizzazione. Tuttavia, fissa due espresse eccezioni in base alle quali non potrà riacquisire la cittadinanza chi sia stato condannato, a prescindere dal reato commesso, ad una pena eguale o superiore a sei mesi di reclusione, con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, o per crimini o delitti costituenti una lesione degli interessi fondamentali della Nazione o un atto di terrorismo: eccezione che per la sua formulazione sembra avere, come primi destinatari, proprio i francesi d'acquisizione.

<sup>18</sup> L'annuncio si inserisce nel contesto delineato dagli attentati che hanno funestato l'ultimo biennio la Francia portando all'approvazione di importanti provvedimenti, tra cui la nuova legge antiterrorismo. Il 30 ottobre 2017 il presidente Macron ha promulgato la nuova legge antiterrorismo n. 1510, entrata in vigore il 1° novembre 2017, data in cui è cessato lo stato d'emergenza. In argomento cfr. Bartolucci (2015), Casella (2015): questi, in particolare, nel suo contributo (17-18) descrive i termini delle modifiche alla disciplina della *déchéance de nationalité* previsti dal progetto di revisione costituzionale avanzato dal governo nel 2015. V. ancora De Vivo (2018).

<sup>19</sup> La revisione costituzionale del 2008 è intervenuta sull'art.18 della Costituzione attribuendo al Capo dello Stato la facoltà di rivolgersi direttamente con un discorso al Parlamento riunito in Congresso a Versailles e che tale discorso possa essere seguito da un dibattito senza voto. Un intervento di modifica della costituzione che ricalca in parte il modello americano. Il nuovo art. 18 della Costituzione francese recita, ora: «Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence,



Una prima battuta d'arresto della proposta è giunta in seguito della pronuncia del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2015. La decisione ha ristretto la portata della riforma, considerando che essa dovesse riferirsi ai «crimes et non aux delits» e sostenendo la necessità di procedere attraverso l'adozione di una legge costituzionale «eu égard au risque d'inconstituonnalité qui peserait sur une loi ordinaire».

Poco dopo, il *Conseil constitutionnel*, con una sentenza del 23 gennaio 2015 (*Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015*), ha dichiarato la conformità alla Costituzione della *déchéance de nationalité* nei confronti di un individuo che sia in possesso di un'altra cittadinanza per motivi legati alla partecipazione ad una associazione criminale ai fini della messa in opera di un attentato terroristico. Già nel 1996 il *Conseil* si era pronunciato sulla possibilità di privare della cittadinanza i «Français par acquisition» per atti di terrorismo (*Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996*), considerando che «le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité ; qu'en outre, eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, cette sanction a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen»<sup>20</sup>.

à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet».

<sup>20</sup> C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015; C.C. 96-377 DC, 16 luglio 1996; cfr. Pauvert (2015).



Alcuni studiosi hanno ravvisato nella pronuncia del *Conseil* il rischio di creare una nuova generazione di apolidi, considerando che la Commissione per gli affari europei del Senato, presieduta dal senatore Jean Bizet, aveva prospettato il 22 gennaio 2015 «la possibilité, au regard de la Convention européenne des droits de l’Homme, de faire de la *déchéance de nationalité* un instrument juridique réellement dissuasif». L’orientamento giurisprudenziale, espresso dalla pronuncia del *Conseil Constitutionnel* appena richiamata, solleva numerosi interrogativi relativamente all’applicazione e all’interpretazione della *déchéance de nationalité*.

Per quanto riguarda la proposta di legge costituzionale di riforma della *déchéance de nationalité* nel quadro della *protection de la Nation*, la sua parabola presenta alcune peculiarità interessanti: 1) essa ha alimentato un dibattito molto vivace che ha coinvolto in varia misura una buona percentuale della popolazione 2) il dibattito parlamentare è stato particolarmente breve<sup>21</sup> 3) l’insabbiamento della proposta ha rappresentato una pesante sconfitta per il governo, la maggioranza, l’opposizione ma soprattutto per il Presidente che si era fatto portavoce della riforma mettendo in pericolo la propria identità politica (Finchelstein 2017).

Il fallito tentativo del 2015 di introdurre un’estensione dell’applicazione della disciplina prevista per la *déchéance de nationalité* ha evidenziato senza dubbio una disfunzione del procedimento di revisione costituzionale che autorevole dottrina non ha mancato di sottolineare<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Lanciato il 16 novembre 2015, il progetto è stato abbandonato il 30 marzo 2016.

<sup>22</sup> In particolare in tal senso si esprime Pfersmann (2016 a e b).



Esso ha, inoltre, confermato le difficoltà che incontrano oggi gli ordinamenti democratici nello sforzo di conciliare la protezione delle libertà individuali con la necessità di offrire soluzioni efficaci nel caso di minaccia alla collettività, mettendo in evidenza le fragilità dell'attuale quadro giuridico.

#### **4. Politiche migratorie, diritto di cittadinanza e diritto di voto: tra asimmetrie e pluralità di approcci**

La portata dei flussi migratori che stanno interessando gli Stati Membri dell'Unione ha condotto ad una progressiva ulteriore politicizzazione del dibattito relativo ai temi della gestione delle migrazioni e della cittadinanza. Questo soprattutto in ragione del fatto che un'interpretazione estensiva dell'attribuzione della cittadinanza agli stranieri sarebbe foriera di un impatto notevole sulla composizione del *demos*, in quanto dalla cittadinanza dipende direttamente il diritto di voto a livello nazionale e dalla residenza quello per il livello locale.

Negli ultimi anni il dibattito politico si è andato via via radicalizzando, grazie anche all'emersione in alcuni Stati membri dell'Unione di formazioni politiche e movimenti che hanno interpretato il fenomeno migratorio in chiave strumentale, facendo leva su una demagogia nazionalista e populista. In questo contesto altamente polarizzato la dottrina giuridica ha sviluppato soluzioni contrapposte, soprattutto in relazione alla prospettiva di un'estensione del diritto di voto ai non-cittadini. A fronteggiarsi sono, da un lato, una concezione "insulare", che esclude dal voto sia i non-cittadini che i cittadini non residenti, dall'altro, una



concezione “deterritorializzata”, che riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini indipendente dal luogo di residenza, ed infine una concezione “post-nazionale”, che riconosce il diritto di voto a tutti i residenti. Allo stato attuale, nessuna di queste concezioni sembra offrire una soluzione efficace alle problematiche precedentemente illustrate<sup>23</sup>.

La portata delle questioni coinvolte è particolarmente ampia. Il dibattito relativo alla interrelazione tra l'estensione del diritto di cittadinanza e la concessione del diritto di voto agli stranieri investe, infatti, in tutti gli ordinamenti il rapporto tra cittadinanza, nazionalità e diritto di voto.

Uno dei nodi centrali del dibattito sul diritto di voto dei residenti riguarda la definizione di cittadinanza e il suo rapporto con la nazionalità (Andres 2013; Grosso 1997, 27 ss.)<sup>24</sup>. A tal proposito si segnalano approcci contrastanti. Da un lato, infatti, vi è la posizione tradizionale degli oppositori della concessione del diritto di voto agli stranieri. In base a tale orientamento, considerando la cittadinanza sovrapponibile al concetto di nazionalità<sup>25</sup>, viene riconosciuta priorità alla sovranità degli Stati.

<sup>23</sup> Un'interessante prospettiva in questo senso è offerta dallo studio recentemente pubblicato da Arrighi e Bauböck (2017).

<sup>24</sup> Tale distinzione semantica è meno netta nella lingua italiana, poiché i due termini (nazionalità e cittadinanza) vengono spesso concepiti come intercambiabili. Nelle altre lingue, il termine *nationalité* viene tradotto con il tedesco *Staatsangehörigkeit*, l'inglese *nationality* o lo spagnolo *nacionalidad*; mentre l'equivalente di *citoyenneté* è *Staatsbürgerschaft*, *citizenship* e *ciudadanía*.

<sup>25</sup> La nazionalità è uno *status* giuridico che determina diritti e doveri reciproci di una persona nei confronti di uno Stato, e anche il marchio di appartenenza di un individuo ad una comunità politica, la nazione. Per votare, occorre in precedenza appartenere alla nazione, e per gli stranieri, i cittadini di altri Stati sovrani, si deve prima dichiarare la fe-



Dall'altro lato, i sostenitori del voto dei residenti stranieri considerano i due concetti in rapporto di dissociazione.

Per quanto concerne nello specifico il caso francese, l'estensione del diritto di voto agli stranieri residenti sul suolo nazionale si è nuovamente imposta nei dibattiti politici più recenti, divenendo uno dei terreni di confronto dei candidati alle elezioni presidenziali del 2017, vinte al secondo turno da Emmanuel Macron con il 66,1% di voti contro l'avversaria del Front National, Marine Le Pen, confermando così la consacrazione ottenuta già al primo turno<sup>26</sup>.

Come si è detto il dibattito sul diritto di cittadinanza si lega a doppio filo con le scelte politiche operate in materia di immigrazione. In tal senso ancora una volta la Francia offre molteplici spunti di analisi. La gestione dei fenomeni migratori riveste allo stato attuale un ruolo centrale nell'ambito dell'agenda politica francese e rappresenta un importante banco di prova per Macron, costretto ad affrontare una questione delicata che rileva sia dal punto di vista politico che sociale. Il 21 febbraio 2018 è stato presentato dal Ministro dell'Interno Gérard Collomb all'Assemblea Nazionale il «Progetto di Legge per un'Immigrazione controllata e un Diritto d'Asilo effettivo». Il provvedimento mira a modificare sensibilmente i presupposti, le procedure e le tempistiche per la regolazione dei flussi migratori in Francia. Esso si pone un triplice obiettivo dichiarato: snellire e velocizzare l'elaborazione delle domande

deltà al nuovo Stato attraverso la procedura di naturalizzazione. Si veda in proposito Schnapper (2003).

<sup>26</sup> Sulle elezioni presidenziali del 2017 cfr. Jan (2017), Allegri (2017 a e b), Pfersmann (2017), Casella e Malvicini (2017), Piciacchia (2017).





d'asilo, facilitare l'espulsione di coloro che vengono respinti, ma anche migliorare la protezione e l'accoglienza di chi ottiene asilo. Il progetto ha suscitato numerose critiche sia a destra che a sinistra. Contrarie al progetto si sono dichiarate sia le forze avversarie di Macron che numerosi esponenti de *La République en Marche*. La sinistra francese ha definito il progetto di legge «repressivo», mentre la destra ha considerato i provvedimenti contemplati troppo blandi. Nonostante le critiche e le spaccature interne allo stesso partito del Presidente, il provvedimento è stato approvato dall'Assemblea nazionale nel mese di aprile 2018 con 228 voti favorevoli, 139 contrari e 24 astenuti.

La nuova legge francese sull'immigrazione riflette le inquietudini di un Paese le cui vicende politiche e istituzionali, da sempre segnate dal dibattito relativo allo “straniero” — sia che se ne debba valutare il possesso dei requisiti per accedere allo status di cittadino, sia che si tratti di stabilire la legittimità della sua permanenza sul territorio nazionale — si trovano oggi a dover fronteggiare una duplice sfida, sul piano politico interno ed europeo e sul piano della coerenza con gli ideali che hanno fondato la democrazia francese.

Il dibattito è chiaramente ancora in corso ed è auspicabile che si pervenga a un'efficace sistematizzazione della materia quanto prima.

## 5. Conclusioni

Essere cittadini dello Stato in cui si è stabilita la propria residenza costituisce incontestabilmente un fattore fondamentale di inclusione sociale, mentre il mancato acquisizione della cittadinanza può essere causa di



esclusione sociale. Pertanto, le norme riguardanti l'acquisizione o la perdita della cittadinanza, così come la possibilità di avere la cittadinanza multipla costituiscono un fattore fondamentale per garantire la stabilità sociale di uno Stato. Come questo studio ha mostrato, ripercorrendo le tappe dell'evoluzione della legislazione francese in materia, le scelte operate in tema di acquisizione e perdita della cittadinanza riflettono le valutazioni operate dagli attori politici rilevanti nell'ambito di un determinato contesto storico.

L'analisi prospettata in questo studio evidenzia come la Francia presenti una disciplina relativa all'acquisizione della cittadinanza che combina il criterio dello *ius sanguinis* con quello dello *ius soli*, ancorando entrambi i principi alla tradizione storica e culturale dell'ordinamento. Il caso esaminato conferma, pertanto, alla luce di considerazioni anche di carattere comparatistico, la persistenza all'interno dell'Unione europea di un'asimmetria nella gestione delle politiche relative alla cittadinanza, frutto di legislazioni nazionali che conservano un carattere autonomo e che rispondono alle richieste di una società fluida sulla quale insistono anche condizionamenti di carattere esogeno.

Le sollecitazioni esterne a cui gli ordinamenti europei sono soggetti in ragione della complessità del quadro geopolitico che si è andato delineando negli ultimi decenni e della portata dei flussi migratori impongono, infatti, ai legislatori nazionali scelte che siano capaci di riflettere il mutamento dei contesti politico-sociali degli Stati. In questa prospettiva, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più adeguate alle sfide poste nella nostra epoca agli ordinamenti di democrazia pluralista, l'analisi dell'evoluzione della legislazione in materia di cittadinanza nei singoli



*Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review*  
ISSN: 2239-804X

*anno VIII, n. 2, 2018*  
*data di pubblicazione: 10 febbraio 2019*

*Saggi*

ordinamenti e l'approccio comparatistico offrono utili spunti di riflessione e costituiscono un valido strumento di ausilio.



## Bibliografia

Allegri, G. (2017 a), *Verso la Sesta repubblica francese? In attesa del ballottaggio del 7 maggio 2017*, in *Federalismi.it*, 9.

Allegri, G. (2017 b), *Una inedita maggioranza presidenziale. La Francia di Macron tra questione europea, domande sociali ed elezioni legislative*, in *Federalismi.it*, 10.

Andres, H. (2013), *Le droit de vote des résidents étrangers est-il une compensation à une fermeture de la nationalité ? Le bilan des expériences européennes*, in *Migrations Société* 146 (2), pp. 103-116.

Arrighi, J.-T., R. Bauböck (2017), *A multilevel puzzle: Migrants' voting rights in national and local elections*, in *European Journal of Political Research*, 56, pp. 619–639.

Bartolucci, L. (2015), *Le reazioni della politica francese (attraverso gli strumenti costituzionali) alla strage del 13 novembre*, in *Diritti comparati*, 26 novembre.

Bauböck, R., E. Ersbøll, K. Groenendijk, H. Waldrauch (a cura di) (2006), *Acquisition and loss of nationality. Policies and trends in 15 European states, vol. 1: Comparative Analyses, vol. 2: Country Analyses*, Amsterdam: Amsterdam University Press, IMISCOE series.

Bonfiglio, S. (2015), *Sicurezza, immigrazione e cittadinanza inclusiva*, in *Democrazia e Sicurezza*, 4.

Boulbes, R. (1956), *Droit français de la nationalité*, Paris: Sirey.

Casella, R. (2015), *La Francia dopo gli attentati di Parigi: La dichiarazione dello stato di urgenza e la proposta di revisione costituzionale del Presidente Hollande*, in *Nomos - Le attualità nel diritto*, 3.



Saggi

Casella, R., M. Malvicini (2017), *Francia: le proposte di riforma istituzionale nei programmi dei candidati alle elezioni presidenziali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (14 giugno).

Cebolla-Boado, H., C. Finotelli (2015), *Is There a North–South Divide in Integration Outcomes? A Comparison of the Integration Outcomes of Immigrants in Southern and Northern Europe*, in *Eur J Population*, 31, pp. 77–102.

Chémery, V. (2017), *Le débat sur la déchéance de la nationalité : mobilisations politiques du discours historique*, in *Écrire l'histoire*, 17, pp. 229-234.

Corneloup, S. (2017), *Les modes actuels d'acquisition de la nationalité française*, in *Pouvoirs*, 160 (1), pp. 35-46.

De Vivo, J. (2018), *Francia: Dallo stato di emergenza alla nuova legge anti-terrorismo*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (19 gennaio).

Decaux, E. (2017), *L'apatridie*, in *Pouvoirs*, 160 (1), pp. 73-84.

Dicosola, M. (2017), *La cittadinanza negli Stati Uniti tra funzione integrativa e selettiva*, in C. Murgia (a cura di), *Scritti in onore di Sara Volterra*, Torino: Giappichelli, pp. 327-340.

Finchelstein, G. (2017), *Post mortem. Raison et déraison du débat sur la déchéance de nationalité*, in *Pouvoirs*, 160 (1), pp. 99-112.

Fregier, C. (1865), *Les Juifs algériens, leur passé, leur présent, leur avenir juridique, leur naturalisation*, Paris : Levy.

Fulchiron, H. (2017), *Les enjeux contemporains du droit français de la nationalité à la lumière de son histoire*, in *Pouvoirs*, 160 (1), pp. 7-17.

Gaven, J. (2017), *La déchéance avant la nationalité. Archéologie d'une déchéance de citoyenneté*, in *Pouvoirs*, 160 (1), pp. 85-98.

Geoffre de La Pradelle, A. (1893), *De la nationalité d'origine*, Paris : Giard-Briere.



De Groot, G., M. Vink (2014), *A Comparative Analysis of Regulations on Involuntary Loss of Nationality in the European Union*, CEPS Liberty and Security in Europe Papers, 75.

Grosso, E. (1997), *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova: Cedam.

Grosso, E. (2013), *Si fa presto a dire “ius soli”*. Considerazioni sparse sull’acquisizione della cittadinanza nel diritto comparato, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, pp. 13-47.

Grosso, E. (2015), *Cittadinanza e territorio, lo ius soli nel diritto comparato*, Napoli: Editoriale Scientifica.

Hatton, E. (2017), *William Bourdon, Les dérives de l’état d’urgence*, Plon, 2017, in *Revue Projet*, 361 (6), pp. 90b-91.

Honohan, I. (2007), *Citizenship Attribution in a New Country of Immigration: Ireland*, intervento al Norface seminaire, settembre.

Jan, P. (2017), *Emmanuel Macron, huitième Président élu de la Cinquième République*, in *Droitpublic.net*, 8 maggio.

Jault-Seseke, F., S. Corneloup, S. Barbou des Places (2015), *Droit de la nationalité et des étrangers*, Paris: Puf, 2015.

Lagarde, P. (1997), *La nationalité française*, Paris: Dalloz.

Lanchester, F. (2014), *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Milano: Giuffré.

Legier, G. (2014), *Histoire du droit de la nationalité française, des origines à la veille de la réforme de 1889*, Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-Marseille.

Lochak, D. (1994), *Usages et mésusages d’une notion polémique : l’identité nationale dans le débat sur la réforme du code de la nationalité, 1985-1993*, in *L’Identité politique*, Paris: Puf, p. 306-323.



Long, M. (1988), *Être français aujourd'hui et demain. Rapport remis au Premier ministre par la Commission de la nationalité*, Paris: La documentation française.

Mezzanotte, M. (2008), *La «natural born citizen clause» tra dubbi interpretativi e necessità di riforma*, in *Rassegna parlamentare*, 3, pp. 675-679.

Muller, D.T. (2016), *“Natural Born” Disputes in the 2016 Presidential Election*, in *85 Fordham L. Rev.* 1097, p. 1111 ss.

Pauvert, B. (2015), *Autour de la déchéance et du retrait de la nationalité française*, in *AJDA*, 17, p. 1000 ss.

Pfersmann, O. (2016 a), *L'état d'urgence: la petite exception en dehors de la grande Constitution*, in *Democrazia e Sicurezza*, 2.

Pfersmann, O. (2016 b), *Sur l'état d'urgence et la déchéance de nationalité*, in *Cités*, 66 (2), pp. 103-112.

Pfersmann, O. (2017), *Dopo un primo turno presidenziale e prima di una cesura politico-costituzionale*, in *Federalismi.it*, 9.

Piciacchia, P. (2012), *La V Repubblica e la democrazia di inizio millennio: quale efficace ancoraggio alla costituzione del 1958?*, in F. Lanchester (a cura di), *Le Costituzioni degli altri*, Milano: Giuffrè, pp. 27-92.

Piciacchia, P. (2017), *Le elezioni presidenziali francesi e “les enjeux ouverts” delle elezioni legislative. Un nuovo test per la V Repubblica?*, in *Nomos - Le attualità nel diritto*, 1.

Robinet De Clery, G.A. (1876), *Conflit de nationalités, de législation et de juridictions*, in *Revue pratique de droit français*, 42, p. 174.

Roblot-Troizier, A. (2015), *Droits fondamentaux et libertés publiques*, in *Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel*, 48 (3), pp. 161-176.

Saada, E. (2017), *Nationalité et citoyenneté en situation coloniale et post-coloniale*, in *Pouvoirs*, 160 (1), pp. 113-124.



Saggi

Salas, D. (2016), *La banalisation dangereuse de l'état d'urgence*, in *Études*, vol. mars, no. 3, pp. 29-40.

Schnapper, D. (2003), *La communauté des citoyens : sur l'idée moderne de nation*, Paris : Gallimard [1re éd. 1994].

Seymore, M.L. (2005), *The Presidency and the Meaning of Citizenship*, in *Byu L. Rev.*, 927, pp. 991-94,

Shah, P., W. F. Menski (eds.) (2006), *Migration, Diasporas and Legal Systems in Europe*, London: Routledge-Cavendish, pp. 107-125.

Slama, S. (2017), *Jus soli, jus sanguinis, principes complémentaires et Consubstantiels de la tradition républicaine*, in *Pouvoirs*, 160 (1), pp. 19-34.

Smith, L. (1873-1874), *Nationalité*, in M. Block (dir.), *Dictionnaire général de la politique*, Paris: Lorenz, t. 2, p. 371.

Triandafyllidou, A., M. Maroufouf, M. Nikolova (2009), *Greece: Immigration towards Greece at the Eve of the 21st Century. A Critical Assessment*, Idea Working Papers. Athens: Eliamep.

Vanel, M. (1945), *Histoire de la nationalité française d'origine. Évolution historique de la notion de Français d'origine, du xvie siècle au code civil*, Paris: Ancienne imprimerie de la cour d'appel.

Weil, P. (1997), *Mission d'étude sur les législations de la nationalité et de l'immigration. Rapport au Premier ministre*, Paris: La Documentation française.





*Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review*  
ISSN: 2239-804X

*anno VIII, n. 2, 2018*  
*data di pubblicazione: 10 febbraio 2019*

*Saggi*

## Abstract

*Historical Evolution and Problematic Legal Aspects of the Right to Citizenship in France*

This research addresses the delicate issue of the right to citizenship in France, mainly drawing on a comparative approach to the legal framework, taking into account the historical evolution of the right within the French legal system and the current challenges which it is facing.

Keywords: citizenship; ius soli; ius sanguinis; France.